REPUBBLICA ITALIANA



Il Presidente della Regione Siciliana

Ordinanza contingibile e urgente n. 85 del 22 agosto 2021

Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da Covid-19

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020, al 31 gennaio 2021, al 30 aprile 2021 e, da ultimo, al 31 dicembre 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell'ambito dell'esercizio dei poteri delegati dall'autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi alla popolazione ivi sottesi;

Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo

2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020 del 18 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all'articolo 1, comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", sull'intero territorio nazionale, nonché l'ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, con l'incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il "divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute";

Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020, n. 27 del 14 luglio 2020, n. 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020, n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n.

34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 19 settembre 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020, n. 39 del 7 ottobre 2020, n. 40 del 10 ottobre 2020, n. 41 del 12 ottobre 2020, n. 42 del 15 ottobre 2020, n. 43 del 15 ottobre 2020, n. 44 del 16 ottobre 2020, n. 45 del 16 ottobre 2020, n. 46 del 16 ottobre 2020, n. 47 del 18 ottobre 2020, n. 48 del 19 ottobre 2020 e n. 49 del 20 ottobre 2020, n. 50 del 22 ottobre 2020, n. 51 del 24 ottobre 2020, n. 52 del 25 ottobre 2020, n. 53 del 30 ottobre 2020, n. 54 del 2 novembre 2020, n. 55 del 7 novembre 2020, n. 56 del 9 novembre 2020, n. 57 del 10 novembre 2020, n. 58 del 14 novembre 2020, n. 59 del 15 novembre 2020, n. 60 del 17 novembre 2020, n. 61 e n. 62 del 19 novembre 2020, n. 63 del 28 novembre 2020, n. 64 del 10 dicembre 2020, n. 65 del 21 dicembre 2020, n. 1 del 3 gennaio 2021, n. 2 del 4 gennaio 2021, nn. 3 e 4 del 5 gennaio 2021, n. 5 dell'8 gennaio 2021 e nn. 6 e 7 del 9 gennaio 2020, n. 8 dell'11 gennaio 2021, n. 9 del 12 gennaio 2021, n. 10 del 16 gennaio 2021, n. 11 del 30 gennaio 2021, n. 12 del 3 febbraio 2021, n. 13 del 12 febbraio 2021, n. 14 del 18 febbraio 2021, n. 15 del 23 febbraio 2021, n. 16 del 28 febbraio 2021, n. 17 del 4 marzo 2021, n. 18 del 4 marzo 2021, n. 19 del 4 marzo 2021, 20 del 10 marzo 2021, 21 del 15 marzo 2021, 22 del 16 marzo 2021, 23 del 17 marzo 2021, 24 del 23 marzo 2021, n. 25 del 24 marzo 2021, n. 26 del 26 marzo 2021, n. 27 del 29 marzo 2021, n. 28 del 30 marzo 2021, n. 29 del 31 marzo 2021, n. 30 dell'1 aprile 2021, n. 31 del 2 aprile 2021, n. 32 del 3 aprile 2021, nn. 33, 34 e 35 del 6 aprile 2021, n. 36 del 7 aprile 2021, nn. 37 e 38 del 9 aprile 2021, n. 39 del 12 aprile 2021, n. 40 del 13 aprile 2021, n. 41 del 14 aprile 2021, n. 42 del 15 aprile 2021, n. 43 del 16 aprile 2021, n. 44 del 17 aprile 2021, n. 45 del 19 aprile 2021, n. 46 del 22 aprile 2021, n. 47 del 26 aprile 2021, n. 48 del 27 aprile 2021, n. 49 del 28 aprile 2021, n. 50 del 30 aprile 2021, n.51 del 3 maggio 2021, n. 52 del 5 maggio 2021, n. 53 dell'8 maggio 2021, n. 54 del 10 maggio 2021, n. 55 del 12 maggio 2021, n. 56 del 13 maggio 2021, n. 57 del 14 maggio 2021, n. 58 del 18 maggio 2021, n. 59 del 20 maggio 2021, n. 60 del 21 maggio 2021, n. 61 del 25 maggio 2021, n. 62 del 26 maggio 2021, nn. 63 e 64 del 27 maggio 2021, n. 65 del 31 maggio 2021, n. 66 dell'1 giugno 2021, n. 67 del 9 giugno 2021, n. 68 del 10 giugno 2021, n. 69 del 13 giugno 2021, n. 70 del 18 giugno 2021, n. 71 del 21 giugno 2021, n. 72 del 24 giugno 2021, n. 73 del 30 giugno 2021, n. 74 dell'1 luglio 2021, n. 75 del 7 luglio 2021, n. 76 del 12 luglio 2021, n. 77 del 14 luglio 2021, n. 78 del 16 luglio 2021, n. 79 del 20 luglio 2021, n. 80 del 21 luglio 2021, n. 81 del 23 luglio 2021, n. 82 del 24 luglio 2021, n. 83 del 28 luglio 2021 e n. 84 del 13 agosto 2021, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Viste le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana e le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 (con particolare riferimento alla n. 1 del 10 gennaio 2021);

Visto l'art. 1, co. 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, e il successivo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione

di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

Visto

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato in G.U. n. 222 del 7 settembre 2020;

Visto

il decreto legge 7 ottobre 2020, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;

Visto

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

Visto

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 258 del 18 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

Visto

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

Visto

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in G.U. n. 275 del 4 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Vista

la Circolare n. 24 del 26 ottobre 2020 del Preposto al Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020-Dirigente Generale del D.R.P.C., recante "Chiarimenti in ordine al coordinamento delle norme dettate dal DPCM del 24 ottobre 2020 con le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020";

Visto

il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158;

Visto

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020;

Vista

la Circolare dell'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, del 10 novembre 2020, secondo cui le scuole devono attivare tempestivamente gli interventi di didattica digitale integrata quando sia necessario sospendere le attività scolastiche in presenza a causa di condizioni epidemiologiche contingenti, ciò a valere sia per il singolo alunno in quarantena sia per l'intera classe posta in isolamento;

Visto

il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 ed il successivo decreto legge del 14 gennaio 2021, n. 2;

Visto

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021;

Visto

il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15;

Visto

il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30;

Visto

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 relativo a "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2021;

Visto

il decreto legge dell'1 aprile 2021 n. 44;

Visto

il decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52 in merito alla adozione di misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica in aggiunta ed a parziale modificazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;

Visto

il decreto legge del 18 maggio 2021 n. 65;

Vista

le ordinanze del Ministro della Salute del 14 maggio 2021 e del 18 giugno 2021:

Visto

il decreto legge del 23 luglio 2021 n. 105 e, in modo specifico, gli articoli 2 e 4, comma 1, let. a;

Visto

il parere del CTS regionale del 4 agosto 2021;

Viste

le note prot. n. 34884 del 5 agosto 2021 e prot. n. 34989 del 6 agosto 2021

del Dipartimento regionale ASOE;

Vista la nota prot. n. 74665 del 20 agosto 2021 dell'Asp di Enna, la lettera prot. n. 35878 di pari data del Dipartimento regionale ASOE e sentito il Commissario del Comune di Barrafranca;

Vista la relazione dell'Asp di Caltanissetta prot. n. 29558 del 20 agosto 2021, la successiva nota prot. n. 35880 del 20 agosto 2021 del Dipartimento regionale ASOE e sentito il Sindaco del Comune di Niscemi;

Visto il report del 21 agosto 2021, allegato lettera "A" della presente Ordinanza, con la indicazione dei Comuni con una percentuale di immunizzazione inferiore al 60%;

Ritenuto che al fine di ridurre progressivamente il numero dei contagi nelle aree territoriali caratterizzate da un elevato numero di soggetti non immunizzati, nel numero del 60% del totale della popolazione vaccinale, e con un indice di contagio nei sette giorni antecedenti pari o superiore a 150 casi per centomila abitanti (esclusi i comuni con un numero di casi inferiore a 10 unità), appare opportuno anticipare misure di contenimento e di promozione della vaccinazione di prossimità;

Tenuto conto del parere del Comitato tecnico scientifico regionale e ritenuto, allo stato, di dover uniformare i criteri di selezione delle misure di contenimento al quadro di riferimento delle normative nazionali vigenti, anche alla luce della interlocuzione tuttora in corso con il Garante per la protezione dei dati personali a seguito della emanazione della ordinanza n. 84 del 13 agosto 2021;

Vista l'ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene legittima l'ordinanza n. 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato "prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica";

ORDINA

Articolo 1

(Istituzione della zona arancione per i Comuni di Barrafranca e Niscemi)

1. In aggiunta alle vigenti misure contenitive del contagio, nei territori comunali di Barrafranca e Niscemi, dal 24 agosto 2021 fino al 2 settembre 2021 compreso, si applicano le disposizioni per la c.d. zona arancione previste dalla vigente normativa nazionale.

Articolo 2 (Disposizioni per i Comuni di cui all'allegato "A")

1. Nei Comuni indicati nell'allegato "A", oltre alle vigenti diposizioni per il contenimento del contagio, si applicano dal 24 agosto 2021 fino al 6 settembre 2021 compreso, le seguenti misure: a) uso obbligatorio delle mascherine in tutti i luoghi al chiuso e in quelli all'aperto ove sono presenti più soggetti (quali ad esempio strade e

piazze), ad eccezione dei bambini di età inferiore ai dodici anni, dei soggetti affetti da patologie che ne rendono incompatibile l'utilizzo e di coloro che, nel rispetto delle misure di prevenzione, effettuano attività sportiva all'aperto; b) divieto di assembramento nelle aree pubbliche; c) per le attività di banchetto e per gli eventi privati restano ferme le disposizioni vigenti con obbligo di tampone rinofaringeo per gli operatori e per i partecipanti nelle 48 ore antecedenti l'evento.

- 2. Il Direttore Generale dell'Azienda sanitaria provinciale competente per territorio promuove, con immediatezza dalla entrata in vigore della presente Ordinanza, con i Sindaci dei Comuni di cui all'allegato "A", il Direttore del Distretto territorialmente competente e la rappresentanza dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta un tavolo tecnico finalizzato al raggiungimento del previsto *target* del 70% dei vaccinati in prima dose nel territorio comunale. Per il raggiungimento del predetto obiettivo, l'Azienda sanitaria provinciale competente è autorizzata a compiere gli atti amministrativi necessari al reperimento del personale amministrativo e medico, previa consultazione dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta operanti sul territorio comunale, finalizzato ad attivare modalità di vaccinazione decentrata e domiciliare.
- 3. Alla scadenza della efficacia della presente Ordinanza il Dipartimento di prevenzione dell'Asp territorialmente competente monitora i livelli di adesione alla campagna vaccinale e la diffusione del contagio. Nel caso di mancata progressione del *target* previsto dei vaccinati in prima dose nel territorio comunale e di concomitante diffusione del contagio superiore al parametro di 250 casi per centomila abitanti, vengono, con separata Ordinanza, disposte le ulteriori misure di contenimento.

Articolo 3 (Disposizioni finali)

- 1. La presente Ordinanza è pubblicata, anche con valore di notifica individuale, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito *internet* istituzionale della Regione Siciliana. Per gli adempimenti di legge, inoltre, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
- 2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
- 3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente MUSUMECI

2 / 3 / 4 / 5 (AG AG		i .	ISTAT agg. 30.07.2021	settimana indice (dal 13 al 19 agosto 2021)	n. casi / 100.000 residenti (dal 13 al 19 agosto 2021)
2 / 3 / 4 / 5 (Licata	52,84%	35.189	86	244
3 <i>i</i> 4 <i>i</i> 5		Porto Empedocle	59,82%	15.818	28	177
4 /	AG	Racalmuto	59,74%	7.694	12	156
5	AG	Ravanusa	48,89%	10.862	20	184
		Butera	53,41%	4.284	13	303
619	CL	Gela	53,69%	71.535	178	249
7 (Mazzarino	45,63%	11.186	25	223
8 (Niscemi	47,63%	25.603	302	1180
9 (Riesi	54,00%	10.854	18	166
10		Aci Castello	58,71%	17.618	31	176
11		Castel di Iudica	41,73%	4.373	40	915
12		Fiumefreddo di Sicilia	48,13%	9.119	19	208
13		Grammichele	55,61%	12.773	21	164
14		Gravina di Catania	51,87%	25.116	39	155
15		Mascalucia	51,47%	30.919	54	175
16		Mazzarone	53,08%	3.912	23	588
	CT	Motta Sant'Anastasia	49,91%	12.187	27	222
18		Palagonia	46,57%	16.081	57	354
19		Ramacca	50,65%	10.398	26	250
20		San Cono	54,57%	2.526	19	752
21		San Michele di Ganzaria	47,15%	3.062	17	555
22		San Pietro Clarenza	48,39%	8.031	13	162
23		Valverde	54,60%	7.816	12	154
24		Viagrande	54,16%	8.604	16	186
25		Barrafranca	45,50%	11.947	106	887
26	EN	Piazza Armerina	58,65%	20.842	37	178
27	EN	Pietraperzia	59,18%	6.472	19	294
28	ME	Pace del Mela	49,57%	6.152	12	195
29	ME	Rodi Milici	58,83%	1.968	12	610
30	ME	San Filippo del Mela	50,32%	6.770	12	177
31	ME	Santa Lucia del Mela	53,31%	1.487	14	941
32	ME	Villafranca Tirrena	53,48%	8.236	14	170
33	PA	Capaci	58,54%	11.571	21	181
34	PA	Cinisi	59,56%	11.894	20	168
35	PA	Terrasini	56,09%	12.528	32	255
36	RG	Acate	46,70%	10.945	19	174
37	RG	Chiaramonte Gulfi	58,78%	7.959	16	201
38	RG	Comiso	54,84%	30.202	140	464
39	RG	Ispica	59,31%	16.190	26	161
40		Vittoria	53,36%		344	552
41		Augusta	54,66%	34.490	121	351
42		Avola	53,29%	30.492		289
43		Carlentini	56,19%	16.864	36	213
44		Francofonte	42,92%	11.847	18	152
45		Lentini	53,13%			201
46		Noto	50,46%	23.742		168
47		Pachino	59,70%			170
48		Priolo Gargallo	51,09%	11.508		200
49		Rosolini	56,16%		82	397
50		Solarino	49,65%	7.617	14	184
51		Campobello di Mazara	53,25%	11.470		296
52		Castellammare del Golfo	59,32%	14.644		290
53						
53		Custopasi	56,01%			330
55		Custonaci Pantelleria	50,50% 47,31%		11	205 325